



**Tribunale di BERGAMO**

**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

**PROCEDIMENTO n. / R.G.E.**

**ESPERTO STIMATORE – ACCETTAZIONE INCARICO**

**GIURAMENTO**

Il/la sottoscritto/a, arch./geom./ing. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

rilevato che è stato nominato esperto stimatore ex art. 568 c.p.c. con decreto del giudice dell’esecuzione di fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c.;

preso atto:

* delle modalità di accettazione dell’incarico precisate nel decreto di nomina;
* del contenuto dell’incarico richiamato con il sopra citato decreto e dei quesiti e delle prescrizioni formulati dal giudice dell’esecuzione;

**DICHIARA**

in via del tutto preliminare:

- di non versare in alcuna situazione d’incompatibilità in relazione all’incarico affidato;

nonché:

- di accettare l’incarico affidato;

letto quindi l’art. 161 disp. att. c.p.c.:

**GIURA**

di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidate con il decreto allegato al decreto di fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c.;

**DICHIARA**

di impegnarsi – nel caso di esito negativo dei tentativi di vendita dell’immobile oggetto di stima e su richiesta del giudice dell’esecuzione – ad eseguire la verifica della congruità del valore di stima in origine indicato e circa l’esistenza di eventuali ragioni ostative alla vendita, attività che sin da ora si accetta come espressamente compresa nell’incarico conferito;

**COMUNICA**

in proposito di essere reperibile presso i seguenti recapiti:

Città / Via / Numero Civico / CAP / Telefono / Cellulare / FAX / Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC)

**PRENDE ATTO**

inoltre, del fatto che la relazione di stima persegue una pluralità di funzioni ed è, conseguentemente, indirizzata ad una pluralità di destinatari, atteso che:

in primo luogo, la relazione è destinata a fornire al giudice dell'esecuzione (nonché, in seconda battuta, al professionista delegato delle operazioni di vendita) le informazioni e la documentazione necessaria per procedere ad autorizzare la vendita degli immobili pignorati (nonché per predisporre in maniera corretta e completa l'avviso di vendita);

in secondo luogo, la relazione è destinata a chiarire alle parti della procedura espropriativa (creditore pignorante; creditori intervenuti; soggetto/i esecutato/i) gli elementi sulla base dei quali il giudice dell'esecuzione assumerà le determinazioni sull'istanza di vendita (in particolare, quanto alla determinazione del prezzo), ragion per cui – sotto questo profilo – la relazione deve fornire in maniera chiara ed esauriente le informazioni che possano consentire alle parti di interloquire eventualmente con il giudice dell'esecuzione;

infine, la relazione è destinata altresì al pubblico dei potenziali acquirenti, nonché a coloro ai quali gli acquirenti eventualmente si rivolgano nel procedere all'acquisto (principalmente, istituti di credito nel caso di richiesta di finanziamento per l'acquisto), ragion per cui – sotto questo profilo – anche in considerazione della pubblicazione della perizia sui siti internet indicati dal giudice nell'ordinanza di autorizzazione della vendita, la relazione di stima costituisce il principale strumento d'informazione del pubblico interessato a procedere all'acquisto dell'immobile pignorato e deve fornire tutti gli elementi sulla base dei quali il pubblico potrà adottare in piena consapevolezza le proprie determinazioni.

**PROCEDE**

quindi alla sottoscrizione del presente atto di giuramento con firma digitale ed all’invio telematico alla cancelleria dell’ufficio esecuzioni.

Luogo e Data

L’esperto stimatore

Arch./geom./ing.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_